Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1654

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMANO, NANNICINI, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ORTIS, Giuseppe PISANI, CASTELLONE, PIARULLI, ANGRISANI, LANZI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, GARRUTI, DONNO, Marco PELLEGRINI, GIANNUZZI, LEONE, LANNUTTI, VANIN, MININNO, CORBETTA, NATURALE, BUCCARELLA, FEDE, PACIFICO, MARINELLO, FLORIDIA, ACCOTO, GAUDIANO, MOLLAME, DESSÌ, MAIORINO, FERRARA, PAVANELLI, PARAGONE, LEZZI, DELL'OLIO, FENU, LOMUTI, RICCIARDI, DI MARZIO e LOREFICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2019

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Le modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, che si intendono proporre con il presente disegno di legge, sono finalizzate a consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro di poter operare – così come del resto prevedeva già la delega contenuta nella legge 4 novembre 2010, n. 183 – con le modalità « agili » di una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Trattasi di modifiche finalizzate, fra l'altro, a:

– consentire all'Ispettorato la massima flessibilità nell'individuazione della propria dislocazione territoriale, in linea con il potere di organizzazione dell'agenzia, già rimesso in capo al direttore dell'Ispettorato stesso, e che si giustifica con la necessità, in relazione anche al tessuto economico di determinate realtà territoriali e alle dinamiche di sviluppo del mercato del lavoro, di modificare eventuali assetti degli uffici periferici;

– consentire un più autorevole controllo delle attività finanziarie esercitate dall'Ispettorato attraverso la presenza continuativa di un magistrato della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

– riavvicinare l'Ispettorato nazionale del lavoro al modello agenziale previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, garantendo comunque che determinate linee di indirizzo della vigilanza e di carattere interpretativo restino condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della convenzione che l'agenzia è tenuta a sottoscrivere con lo stesso Ministero;

– modificare la *governance* dell'Ispettorato secondo i canoni del decreto legislativo n. 300 del 1999;

– introdurre una piattaforma unica della vigilanza, per consentire un efficace coordinamento tra Ispettorato, INPS e INAIL.

Di particolare rilievo è, altresì, la disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge che ha la finalità di mettere anzitutto a sistema le disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno introdotto forme di finanziamento dell'Ispettorato e di incentivazione dell'attività di vigilanza, sostituendolo con un meccanismo uniforme e semplificato. È infatti previsto che tutte le entrate derivanti dalla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale siano destinate, entro il limite di 70 milioni di euro annui, « all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato » e che, in relazione a tali somme una percentuale del 3 per cento sia destinata a misure di *welfare* integrativo. Nell'ambito delle stesse somme la contrattazione collettiva individua misure, anche a carattere indennitario, finalizzate a un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e a una maggior efficacia dell'attività di vigilanza. Il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato vuole attenuare, seppur solo parzialmente, il « differenziale » che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL.

Più nel dettaglio, è opportuno chiarire che le modifiche al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 149, sono finalizzate a ri-

formare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale consentendo all'Ispettorato nazionale del lavoro di poter operare con le modalità « agili » di una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a),* numero 1) (che modifica l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015) vuole consentire all'Ispettorato una maggiore flessibilità nell'individuazione della propria dislocazione territoriale. Tale possibilità è in linea con il potere di organizzazione dell'agenzia già rimesso in capo al direttore e si giustifica con la necessità, in relazione anche al tessuto economico di determinate realtà territoriali e alle dinamiche di sviluppo del mercato del lavoro, di modificare eventuali assetti degli uffici periferici. L'articolo 1, comma 1, lettera *a),* numero 2) (che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015) vuole invece consentire un più autorevole controllo delle attività finanziarie dell'Ispettorato attraverso la presenza continuativa di un magistrato della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958. Va infatti evidenziato che l'Ispettorato è una agenzia di circa 6.000 dipendenti che cura adempimenti di carattere gestionale riferiti a 78 uffici territoriali e, pertanto, si rende opportuno un controllo costante al pari di altri enti di analoga dimensione. L'articolo 1, comma 1, lettera *b)* (recante modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 149 del 2015) rappresenta un primo elemento correttivo nell'ambito degli interventi volti al riavvicinamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro al modello agenziale previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999. In tal senso, all'agenzia è assegnato quindi il compito di emanare « circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive di carattere operativo vincolanti per tutti gli organi di vigilanza », definire e approvare « tutta la programmazione dell'attività ispettiva (...), a livello centrale e territoriale e le specifiche modalità di accertamento » e di individuare « i fabbisogni formativi del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL ». L'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d),* apporta modifiche agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015, recando le disposizioni di maggiore impatto sotto il profilo del riavvicinamento ai princìpi dettati dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Gli articoli prevedono infatti una rivisitazione della *governance* dell'agenzia e delle competenze rimesse ai suoi organi del tutto in linea con quanto previsto dal decreto n. 300 del 1999. L'articolo 1, comma 1, lettera *e)* (che reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015) prevede anzitutto che il decreto di organizzazione dell'Ispettorato possa essere modificato ad opera dell'organo di vertice dell'agenzia (il riferimento al solo decreto di organizzazione e non anche a quello di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale è esplicitato attraverso il rinvio alle competenze del direttore di cui all'articolo 4, comma 1). Inoltre è prevista la possibilità, con il provvedimento di riorganizzazione dell'Ispettorato adottato dal direttore, di individuare delle sedi locali che, pur rimanendo sotto la direzione del capo dell'Ispettorato territoriale, siano affidate a funzionari apicali. Tale previsione consentirà – senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che l'innalzamento delle retribuzioni accessorie di cui all'articolo 18, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999 sono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato – di poter gestire al meglio, in particolare, gli Ispettorati territoriali del lavoro che oggi insistono su più sedi o, comunque, di gestire al meglio sedi che esercitano competenze su territori di piccole dimensioni. Atteso che gli Ispettorati territoriali dislocati su più sedi sono ad oggi 18 (Asti-Alessandria, Biella-

Vercelli, Cagliari-Oristano, Campobasso-Isernia, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Ferrara-Rovigo, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Milano-Lodi, Novara-Verbania, Parma-Reggio Emilia, Potenza-Matera, Prato-Pistoia, Ravenna-Forlì-Cesena, Terni-Rieti, Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone) è possibile stimare che gli incarichi in questione non superino il numero di 20. Si introduce poi la possibilità di individuare forme di corresponsione forfettaria delle indennità di missione che, già previste in capo al personale dell'Arma dei carabinieri che opera all'interno dell'Ispettorato nazionale del lavoro, garantiscono notoriamente importanti risparmi di spesa. Quanto all'abrogazione del comma 4 dello stesso articolo – secondo cui l'Ispettorato « si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali » – lo stesso è in linea con quanto previsto dal nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015 che assegna al direttore il compito di nominare « l'organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ». L'articolo 1, comma 1, lettera *f)* (recante modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015) prevede anzitutto una maggior flessibilità per l'Ispettorato nell'individuazione delle posizioni dirigenziali di livello generale. Tale flessibilità è strettamente legata all'organizzazione, centrale e territoriale, che l'Ispettorato intende assumere. Inoltre – così come previsto nell'ambito di altre strutture pubbliche che svolgono attività di vigilanza – si prevede che, fermi restando i limiti già previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004 in ordine alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, tutto il personale di area III assuma la « qualifica di ispettore del lavoro ». Ciò consentirebbe peraltro maggiori margini di flessibilità in ordine all'impiego del personale in questione in attività di vigilanza ovvero in attività alla stessa correlate, fermo restando un idoneo percorso formativo laddove ritenuto necessario. L'articolo 1, comma 1, lettera *g)* (che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2015) vuole sostanzialmente istituzionalizzare le Commissioni centrali e regionali di programmazione dell'attività di vigilanza, già istituite su base convenzionale (convenzione Ispettore e INPS del 21 febbraio 2017 e convenzione Ispettorato e INAIL del 10 luglio 2017), che hanno consentito di superare la nota problematica della sovrapposizione degli interventi ispettivi e di raggiungere percentuali di efficacia degli stessi sempre maggiori (nel 2016 la percentuale delle aziende irregolari su quelle visitate è stata del 63 per cento, nel 2017 è aumentata al 65 per cento e nel 2018 addirittura al 70 per cento). A tal fine alle Commissioni è assegnato il compito di analizzare fenomeni di irregolarità di maggiore rilevanza, proporre all'Ispettorato la programmazione di iniziative di vigilanza previdenziale e assicurativa e monitorarne gli esiti, garantire l'uniforme applicazione delle circolari e delle direttive emanate dall'Ispettorato, verificare i fabbisogni formativi del personale ispettivo, svolgere ogni ulteriore attività demandata dal direttore dell'Ispettorato. L'articolo 1, comma 1, lettera *h)* (modifica all'articolo 8 del decreto legislativo n. 149 del 2015) corregge un mero rinvio normativo non corretto. L'articolo 1, comma 1, lettera *i)* (aggiunta del comma 2-*bis* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 149 del 2015) prevede che, in relazione a contenzioso inerente accertamenti ispettivi, l'Ispettorato nazionale del lavoro è legittimato passivo nei soli procedimenti, ancorché pendenti, aventi ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e a cartella esattoriale limitatamente alle materie di propria competenza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 150 del 2011. Ciò si rende necessario al fine di chiarire al meglio sia limiti delle compe-

tenze, in sede di contenzioso, dell'agenzia sia, indirettamente, la perdurante competenza delle Avvocature degli Istituti in relazione ai contenziosi che abbiano ad oggetto profili di carattere specificatamente contributivo. L'articolo 1, comma 2, sopprime la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza. Trattasi di una Commissione in cui intervengono diverse amministrazioni e rappresentanti sociali per concordare linee strategiche dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. In realtà tali indicazioni, nell'ambito di un modello agenziale, sono dettate dal Ministro competente nell'ambito della convenzione tra Ministero e agenzia. La disposizione introduce inoltre alcuni accorgimenti finalizzati a una maggior efficacia dell'attività di vigilanza prevedendo che « i verbali in materia di contribuzione obbligatoria notificati dal personale ispettivo dell'Ispettorato interrompono i relativi termini di prescrizione ». L'articolo 1, comma 3, apporta inoltre alcune modifiche alla disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di superare anche alcune incertezze di carattere interpretativo; chiarisce inoltre che, al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, il « raccordo » degli altri organi di vigilanza con l'Ispettorato sia « preventivo ». L'articolo 1, comma 1, lettera *m)* (introduzione dell'articolo 11-*bis* nel decreto legislativo n. 149 del 2015) costituisce una disposizione fondamentale per consentire un maggiore coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale in quanto prevede l'istituzione di una « piattaforma unica della vigilanza », in cui sono messe a disposizione del personale dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica e aggregata, utili ai fini dello svolgimento e della programmazione dell'attività.

L'articolo 2 ha la finalità di mettere anzitutto a sistema le disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno introdotto forme di finanziamento dell'Ispettorato e di incentivazione dell'attività di vigilanza, sostituendolo con un meccanismo uniforme e semplificato. È infatti previsto, al comma 1, che tutte le entrate derivanti dalla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale siano destinate, entro il limite di 70 milioni di euro annui, « all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato » e che, in relazione a tali somme, una percentuale del 3 per cento sia destinata a misure di *welfare* integrativo. Nell'ambito delle stesse somme la contrattazione collettiva individua misure, anche a carattere indennitario, finalizzate a un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e a una maggior efficacia dell'attività di vigilanza. Il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato vuole attenuare, seppur solo parzialmente, il « differenziale » che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL. Tale disarmonia è fonte periodicamente di stati di agitazione del personale dell'Ispettorato che, pur svolgendo le medesime mansioni, gode di trattamenti complessivi fortemente inferiori rispetto a quelli dei colleghi degli altri due Istituti, pur a fronte di responsabilità anche maggiori quantomeno sotto il profilo dello svolgimento dell'attività di vigilanza. Al comma 2 si prevede inoltre, a far data dal 1° gennaio 2021, un meccanismo che consente un utilizzo tempestivo delle somme introitate ai sensi del comma 1 e che garantisce comunque la spendibilità esclusivamente di somme effettivamente versate. Al fronte del nuovo meccanismo introdotto al comma 1, il comma 3 prevede quindi l'abrogazione, a far data dal 1° giugno 2020:

– dell'articolo 14 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, che stabiliva il raddoppio degli importi sanzionatori legati alla violazione di alcuni obblighi in materia di tempi di lavoro e la destinazione in quota parte di alcuni introiti sanzionatori, sino ad un massimo di 13 milioni di euro annui (importo così elevato dalla legge n. 145 del 2018) « destinato a misure (...) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare »;

– degli aumenti sanzionatori previsti dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 445, lettera *d)*, della legge n. 145 del 2018) per i medesimi obblighi in materia di tempi di lavoro già raddoppiati dal citato decreto-legge n. 145 del 2013;

– della destinazione degli aumenti sanzionatori previsti dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 445, lettera *e)*, della legge n. 145 del 2018) al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato entro il limite di 15 milioni di euro;

– della destinazione delle rivalutazioni sanzionatorie per le violazioni in materia di salute e sicurezza previste dall'articolo 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008 « al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle direzioni territoriali del lavoro ».

Il comma 3 prevede inoltre, in ragione dell'abrogazione dei citati aumenti sanzionatori legati alle violazione della disciplina in materia di tempi di lavoro contenuta nel decreto legislativo n. 66 del 2003, una modifica a quest'ultimo decreto volta a mantenere inalterati tali importi.

L'articolo 3 prevede anzitutto, al fine di consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro di avvalersi tempestivamente delle specifiche professionalità necessarie ad una gestione in autonomia delle attività istituzionalmente demandate alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la possibilità di avvalersi, per il triennio 2020-2022, di un contingente fino a 20 unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando. È inoltre prevista l'applicazione all'agenzia dell'aumento percentuale già stabilito dalla legge di bilancio 2019 per il Ministero dell'economia e finanze relativo alla possibilità di avvalersi temporaneamente di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale previsione appare necessaria in ragione dello svolgimento in autonomia di nuove attività in capo all'Ispettorato, che richiede l'impiego di professionalità non disponibili nell'immediato all'interno dell'Amministrazione. Il comma 2 vuole invece consentire una rapida immissione in ruolo di nuovo personale dirigenziale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro che, pur a fronte degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 445, della legge n. 145 del 2018, registra ancora oggi un elevato numero di carenze. Alla fine del 2019 risulta infatti un totale di 12 sedi scoperte, sia a livello centrale che territoriale. Sulla base delle cessazioni dal servizio degli ultimi due anni e quindi in applicazione del relativo *turn over*, l'Ispettorato ha proceduto ad assumere 4 unità di personale dirigenziale e, a seguito della relativa autorizzazione, dovrebbe assumere ulteriori 8 unità nel corso del 2020, di cui il 50 per cento mediante corso-concorso da svolgersi a cura della Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso tuttavia implica che l'effettiva immissione in servizio del personale dirigenziale non possa avvenire se non a distanza di anni dalla relativa autorizzazione

all'assunzione. La disposizione pertanto, in ragione della necessità di coprire con estrema urgenza alcune sedi territoriali che, per evidenti ragioni, non possono operare in assenza di un dirigente titolare, vuole consentire di superare tale meccanismo attraverso una immissione diretta dei nuovi assunti attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti.

L'articolo 4 introduce alcune disposizioni « transitorie e finali ». Anzitutto al comma 1 si prevede che, in sede di prima applicazione il direttore dell'Ispettorato provveda a introdurre una nuova disciplina « concernente l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato » e, al comma 2, che entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento siano adottati il nuovo statuto dell'Ispettorato e siano nominati i componenti degli organi. Il successivo comma 3 dispone inoltre l'inapplicabilità, nei confronti dell'Ispettorato, della disposizione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo il quale « (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ». La disposizione che si intende introdurre vuole dunque chiarire che nei confronti dell'agenzia non può trovare applicazione il citato articolo 25, in ragione del fatto che la stessa ha cominciato ad operare solo dal 2017, senza dunque che si possa individuare un importo massimo cui ancorare i trattamenti accessori del personale. Il comma 4 chiarisce che l'Ispettorato, nelle funzioni di vigilanza, « è autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera *d),* del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 » concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La disposizione consente pertanto di chiarire che tale regolamento non trova applicazione all'Ispettorato in quanto tratta dati personali « a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse » (articolo 2, paragrafo 2, lettera *d),* del regolamento).

L'articolo 5 individua la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015, al decreto legislativo n. 124 del 2004 e al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Al fine di consentire un'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale più incisiva nei confronti dei fenomeni di violazione più gravi, attraverso una organizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro rispondente ai princìpi di efficienza ed efficacia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando il numero delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 6, comma 1, l'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un'articolazione territoriale, di norma, a livello provinciale, modificabile dal direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e)* »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce alle Camere sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato »;

b) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera *a),* le parole: « sulla base di direttive emanate dal Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, » sono soppresse;

2) la lettera *b)* è sostituita dalle seguenti:

« *b)* emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive di carattere operativo vincolanti per tutti gli organi di vigilanza;

b-bis) definisce e approva tutta la programmazione dell'attività ispettiva nelle materie di cui alla lettera *a)*, a livello centrale e territoriale, e le specifiche modalità di accertamento »;

3) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* individua i fabbisogni formativi del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* comitato direttivo »;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico, e la sua *performance* è valutata direttamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei risultati ottenuti »;

3) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« *3*. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra esperti o tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle ammi-

nistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è composto da tre membri effettivi e un membro supplente, rinnovabili una sola volta, scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente.

5. Ai membri degli organi di cui ai commi 3 e 4 compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

4) il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 4:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato;

b) presiede il comitato direttivo;

c) è responsabile per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con la convenzione di cui all'articolo 2;

d) presenta al comitato direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) determina l'articolazione centrale e territoriale dell'Ispettorato, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, al fine di assicurare costantemente adeguati livelli di efficacia ed efficienza;

f) pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato;

g) può esercitare la facoltà di modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, in materia di contabilità e organizzazione;

h) nomina l'organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150;

i) approva il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

l) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo »;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I decreti di cui al presente comma possono essere modificati con provvedimento del direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 1 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'articolazione dell'Ispettorato, individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, può prevedere l'istituzione di

Ispettorati territoriali costituiti da una pluralità di sedi locali che, oltre alla sede affidata alla responsabilità del dirigente, possono comprendere anche sedi affidate alla responsabilità di un funzionario in posizione apicale, che risponde al direttore territoriale. In relazione ai relativi incarichi di responsabilità il limite massimo di cui all'articolo 18, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, è elevato ad euro 10.000 lordi annui e il relativo onere è a carico del bilancio dell'Ispettorato »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse assegnate sui pertinenti conti di bilancio, l'Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso da determinare con provvedimento del direttore anche in relazione alla tipologia degli interventi ispettivi »;

4) il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 6:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « nella quale sono previste quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale, » sono sostituite dalle seguenti: « come rideterminata dall'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che prevede sino ad un massimo di 98 posizioni dirigenziali di cui, ferma restando l'invarianza della spesa, almeno 4 di livello generale nelle quali »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legisla-

tivo 23 aprile 2004, n. 124, il personale di area III dell'Ispettorato assume la qualifica di ispettore del lavoro »;

3) al comma 5:

3.1) all'alinea, dopo le parole: « Con i decreti » sono inserite le seguenti: « del Presidente del Consiglio dei ministri »;

3.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'iniziale dislocazione sul territorio dell'Ispettorato »;

g) all'articolo 7:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva e garantire l'unitarietà dell'azione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono istituite la Commissione centrale e, in ambito territoriale, le Commissioni regionali o interregionali di programmazione dell'attività di vigilanza. La Commissione centrale è composta dal competente direttore centrale dell'Ispettorato o un suo delegato, che la presiede, e dai competenti direttori centrali dell'INPS e dell'INAIL o loro delegati. Ciascuna Commissione regionale o interregionale è composta da un dirigente dell'Ispettorato individuato in funzione dell'articolazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 4, che la presiede, e da un dirigente dell'INPS e uno dell'INAIL competenti per territorio. Le Commissioni di cui al presente comma provvedono a supportare l'Ispettorato nelle seguenti attività: *a)* analizzare i fenomeni di irregolarità di maggiore rilevanza; *b)* programmare le iniziative di vigilanza previdenziale e assicurativa e monitorarne gli esiti; *c)* garantire l'uniforme applicazione delle circolari e delle direttive emanate dall'Ispettorato; *d)* verificare i fabbisogni formativi del personale ispettivo formulando le relative proposte; *e)* svolgere ogni ulteriore attività de-

mandata dal direttore dell'Ispettorato. Ai membri delle Commissioni di cui al presente comma non spetta alcun compenso o gettone di presenza per la partecipazione alle sedute »;

h) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: « all'articolo 1, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, »;

i) all'articolo 9:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie » sono inserite le seguenti: « di propria competenza »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis*. In relazione a contenzioso inerente accertamenti ispettivi l'Ispettorato è legittimato passivo nei soli procedimenti, ancorché pendenti, aventi ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e a cartella esattoriale limitatamente alle materie di propria competenza, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. »;

l) all'articolo 11, comma 6, dopo le parole: « è tenuto a raccordarsi » è inserita la seguente: « preventivamente »;

m) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. – *(Piattaforma unica della vigilanza) – 1*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del presente decreto e dall'articolo 7, comma 15-*ter*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'Ispettorato, l'INPS e l'INAIL istituiscono una piattaforma unica della vigilanza che provvede alla raccolta, all'elaborazione, alla classificazione e alla conservazione delle informazioni e dei dati, sia in forma analitica che aggregata, utili alla pro-

grammazione e svolgimento dell'attività di vigilanza.

2. La piattaforma, alimentata con le informazioni e i dati conferiti dall'Ispettorato, dall'INPS e dall'INAIL, costituisce strumento unico e obbligatorio per tutto il personale ispettivo ed è finanziata dall'Ispettorato, dall'INPS e dall'INAIL, attingendo alle risorse dei rispettivi bilanci. L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati della piattaforma e la loro utilizzazione sono consentiti al personale dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL per finalità connesse alla vigilanza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore è istituita una commissione tecnica, presieduta da un rappresentante dell'Ispettorato e composta da un membro per ciascuno dei predetti enti, con il compito di:

a) individuare i dati e le informazioni oggetto di condivisione;

b) ripartire i costi per la realizzazione e la gestione della piattaforma;

c) vigilare sulle attività connesse alla realizzazione della piattaforma;

d) individuare le banche dati di altre amministrazioni funzionali all'attività di vigilanza, a cui accedere mediante convenzioni da stipulare a cura dell'Ispettorato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

e) predisporre periodiche informative per consentire al direttore di riferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza bimestrale, sull'andamento dei lavori.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore, sentita la commissione tecnica e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le misure

a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati ».

2. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è abrogato;

b) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. I verbali in materia di contribuzione obbligatoria notificati dal personale ispettivo dell'Ispettorato interrompono i relativi termini di prescrizione ».

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) le parole: « del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL »;

2) dopo le parole: « non risultante dalla documentazione obbligatoria » sono inserite le seguenti: « , al momento dell'accesso ispettivo, »;

b) al comma 4, alinea, le parole: « del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » sono soppresse;

c) il comma 7 è abrogato;

d) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non trovano applicazione le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli da 20 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 ».

Art. 2.

(Fondo risorse decentrate e riordino dei sistemi di incentivazione)

1. A decorrere dal 1° giugno 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministra-

tive in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In relazione alle somme di cui al presente comma una percentuale del 3 per cento è destinata a misure di *welfare* integrativo. Nell'ambito delle predette somme la contrattazione collettiva individua misure, anche a carattere indennitario, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e a una maggior efficacia dell'attività di vigilanza.

2. A far data dal 1° gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuare sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1° giugno 2020:

a) all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: « da 100 a 750 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 240 a 1.800 euro », le parole: « da 400 a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 960 a 3.600 euro », le parole: « da 1.000 a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.400 a 12.000 euro », le parole: « da 100 a 600 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 120 a 720 euro », le parole: « da 400 a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 480 a 1.800 euro » e le parole: « da 800 a 4.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 960 a 5.400 euro »;

2) al comma 4, le parole: « da 50 a 150 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 120 a 360 euro », le parole: « da 300 a 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 720 a 2.400 euro » e le parole: « da 900 a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.160 a 3.600 euro »;

b) all'articolo 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: « A tal fine » fino alla fine del comma sono soppresse;

c) l'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato;

d) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d)*, numero 1), le parole: « , e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 » sono soppresse;

2) le lettere *e)* e *g)* sono abrogate.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In funzione delle modifiche di cui all'articolo 1 e al fine di potersi avvalere tempestivamente delle specifiche professionalità necessarie a una gestione in autonomia delle attività istituzionalmente demandate alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato per il triennio 2020-2022 ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con oneri a carico del bilancio dell'Ispettorato. Per il medesimo periodo all'Ispettorato si applica l'aumento percentuale previsto dall'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle facoltà assunzionali previste.

2. In relazione alla assunzione di personale dirigenziale derivante dal *turn-over* riferito alle cessazioni dal servizio realizzatesi negli anni 2018 e 2019, all'Ispettorato nazionale del lavoro non si applica la percentuale riservata al corso-concorso presso la Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Ispettorato è autorizzato a procedere alle relative assunzioni anche mediante scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ed in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2019, n. 149, come modificati dal-

l'articolo 1 della presente legge, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in sede di prima applicazione della presente legge, adotta la disciplina concernente l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato con proprio provvedimento.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato lo statuto dell'Ispettorato e sono nominati i componenti degli organi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificati dall'articolo 1 della presente legge.

3. All'Ispettorato nazionale del lavoro non si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.865.000 euro per l'anno 2020 e a 41.730.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.